



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Prot. n. 000006EM

**ORDINANZA N.16 DEL 3 APRILE 2020**

**Oggetto:** Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.

**IL PRESIDENTE**

- VISTO l'art. 32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "*Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*";
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l'art. 2 che testualmente dispone: "*Le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1*";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 recante *“Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Autonoma della Sardegna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* a mezzo del quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 c.1 della OCDPC 630/2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che *“Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”*;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 circa *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, n. 12 del 25.03.2020 e n. 13 del 25.03.2020;
- VISTO l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Regione, individuato quale autorità sanitaria regionale;
- VISTO l'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, il quale consente, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, al Presidente della Giunta regionale, per quanto di competenza, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- CONSIDERATO il carattere diffusivo dell'epidemia ed il notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

CONSIDERATO che tale situazione di emergenza ha evidenti ripercussioni sulla gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio regionale, di cui occorre garantire la continuità trattandosi di servizio pubblico essenziale;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, recante “*Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2*”, con il quale l’Istituto Superiore di Sanità ha individuato specifiche modalità gestionali per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle persone positive al tampone o in quarantena obbligatoria;

CONSIDERATO che per gli effetti dell’articolo 5 dell’OCDPC 630/2020, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 4 e 13 del D.Lgs. 1/2018, nonché quelli individuati dall’articolo 1 della stessa ordinanza, possono realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali anche relativi agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27.4.2016 n. 2016/679/UE, necessari per l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 24 comma 1 del D.Lgs. 1/2018, fino al 30 luglio 2020, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 dello stesso Regolamento e secondo misure appropriate e proporzionate a tutelare dei diritti e delle libertà degli interessati;

RITENUTO di dover recepire le citate indicazioni e disporre che la gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle persone positive al tampone o in quarantena obbligatoria avvenga in conformità a quanto riportato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 al fine di contenere la diffusione dell’epidemia;

VISTO il documento recante le “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza CoViD-19”, approvate dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 23.3.2020, con il quale vengono formulate delle considerazioni sul trattamento dei rifiuti urbani in Italia durante l’emergenza dovuta all’epidemia in argomento.

Il documento prevede che i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria siano prioritariamente conferiti a termovalorizzazione e in subordine, agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) se garantiscono l’igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (ad esempio tramite biostabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico, nonché agli impianti di sterilizzazione o direttamente in discarica senza alcun trattamento preliminare;



- VISTA la circolare n. 22276 del 30.3.2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni”, nella quale, al fine di consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi, con il concreto rischio dell’interruzione del servizio, sono state fornite indicazioni alle Regioni e Province autonome che scelgano lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, D. Lgs. n. 152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio;
- RITENUTO di dover recepire le citate indicazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- DATO ATTO che la presente ordinanza è emessa ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/78 e dell’art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006;
- DATO ATTO che l’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione, salva la *sussistenza di più grave fattispecie di reato, dell’art. 650 c.p.*;
- SENTITI i Direttori Generali della Presidenza, della Protezione Civile, della Difesa dell’Ambiente e della Sanità;
- ACQUISITO il parere favorevole alla presente Ordinanza del Centro Operativo Regionale (C.O.R.) di Protezione Civile;

## ORDINA

- ART. 1) Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, deve essere interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e tutti i rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.
- Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale.
- I sacchetti dovranno essere chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, e attraverso legacci o nastro adesivo, avendo cura di evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i rifiuti. I sacchetti dovranno essere conferiti quotidianamente come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori o gettarli negli appositi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

cassonetti condominiali o di strada). I Comuni interessati dovranno conseguentemente adeguare i calendari di raccolta dei rifiuti urbani alle esigenze di ritiro quotidiano dei soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria.

ART. 2) Nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunitario regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e con riferimento all'art. 5 dell'OCDCPC 630/2020, la competente autorità sanitaria comunica tempestivamente ai Comuni competenti i nomi e gli indirizzi dei soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria al fine di consentire l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati confezionati come riportato nell'articolo 1 del presente provvedimento.

ART. 3) Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, non dovranno essere interrotte le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata.

Tuttavia, a scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti.

I sacchetti dovranno essere chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, e attraverso legacci o nastro adesivo e dovranno essere conferiti come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

ART. 4) L'Amministrazione comunale competente per territorio che lo ritenga necessario, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, può consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all'Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l'aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto 8 aprile 2008.



ART. 5)

L'Amministrazione provinciale competente per territorio o la Città metropolitana di Cagliari, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, possono autorizzare, in deroga agli art. 208, 214 e 216 del D.lgs. 152/06 e alle procedure di cui al titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, l'incremento della capacità annua di stoccaggio nonché di quella istantanea degli impianti che svolgono le operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) per il tempo strettamente connesso con la gestione dell'emergenza ed entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis.

L'incremento di dette capacità di stoccaggio deve essere preceduta da una Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990 da indirizzare all'Amministrazione provinciale competente per territorio o alla Città metropolitana di Cagliari, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, nonché alla Prefettura, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e ai Vigili del fuoco; la stessa sarà accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell'autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle seguenti condizioni:

- il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
- l'esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.

Nel caso di stoccaggi di rifiuti in uscita dagli impianti, gestiti in regime di deposito temporaneo l'Amministrazione provinciale competente per territorio o la Città



metropolitana di Cagliari, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, possono consentire lo stoccaggio fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.

ART. 6) I rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria dovranno essere prioritariamente conferiti presso il termovalorizzatore di Macchiareddu sulla base di specifico cronoprogramma da concordare fra il Comune conferitore e il gestore dell'impianto.

Nel caso di esaurimento delle potenzialità residue presso il citato termovalorizzatore ovvero laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, i rifiuti potranno essere conferiti presso gli impianti di trattamento meccanico biologico, o, in via del tutto residuale, direttamente in discarica senza alcun trattamento preliminare.

Nel caso di conferimento in discarica il gestore dell'impianto dovrà assicurare la sterilizzazione del rifiuto ovvero, in deroga all'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2003, un trattamento che contempili:

- a) inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale;
- b) confinamento dei rifiuti de quibus in zone definite della discarica;
- c) copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione.

ART. 7) La presente ordinanza:

- ha validità sino al 31 luglio 2020, salvo proroga esplicita;
- è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti;
- viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Salute, agli amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco Metropolitano di Cagliari, ai



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali ed agli altri soggetti interessati.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 decreto legge 25 marzo 2020, n. 19).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120.

**Il Presidente**

Christian Solinas